



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 44/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23464** del registro di segreteria, proposto da:

**I. A.**, nato omissis il omissis. (C.F. omissis), ivi residente, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 214, presso lo studio dell'Avv. Francesco Leone, ma rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pitingolo (C.F. PTNDNC41R04D181B), giusta procura in atti, con richiesta di ricevere le comunicazioni al numero di fax 0962/20404 o pec [avvdomenicopitingolo@pec.giuffre.it](mailto:avvdomenicopitingolo@pec.giuffre.it);

CONTRO

l'**I.N.P.S.** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: [avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it)) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li

23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente

domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso

la sede Avvocatura INPS;

**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro, legale

rappresentante pro-tempore, costituita in giudizio tramite la

Direzione generale degli affari giuridici e legali Ufficio III -

Contenzioso Lavoro, in nome della dott.ssa Stefania Petronio.

### **F A T T O**

**1.** Con ricorso del 7.2.2023, notificato in data 27.2.2023, il

ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di

“apportare” gli adeguamenti e gli aggiornamenti tecnici

erroneamente calcolati sulla scorta dei dati acquisiti

presumibilmente dalle dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle

Entrate (mod. 730) anziché dal Mod PA04 e, per l'effetto,

condannare l'INPS al pagamento in suo favore della somma di €

14.541,68 maturata dal 02/01/2019, nonché apportate i

correttivi in riesame e ricalcolo sulla retribuzione media

pensionabile degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (già denunciati

sull'erronea liquidazione della pensione provvisoria in data

30/05/2019 e in data 17/01/2020), i correttivi di legge nel

rispetto del dettato del Ministero della Giustizia sulle somme

percepite nell'anno 2019 erogate dal MEF e dall'UNEP di omissis

sulle quali sono state effettuate ritenute previdenziali (non contabilizzate nella pensione) pari ad € 8.444,28 per come risulta dalle buste paga allegate e i correttivi in riesame e ricalcolo del TFS per come in motivazione, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze maturate, oltre vittoria di spese.

A sostegno della domanda il ricorrente – già dipendente del Ministero della Giustizia collocato in quiescenza con P. D. G. del Ministero della Giustizia 12 settembre 2018 e decorrenza omissis – riferiva che in data 05/12/2018 proponeva domanda all'INPS per la liquidazione della pensione (allegando il modello PA04 rilasciato dalla Corte di Appello di omissis) a cui seguiva il provvedimento del 30/05/2019 con cui l'Inps gli assegnava il trattamento pensionistico provvisorio (con decorrenza dal omissis) per un importo annuo di 30.424,76 e il successivo provvedimento del 17/01/2020 (notificato in data 03/10/2022), con cui veniva conferita la pensione diretta ordinaria con decorrenza omissis per un importo annuo di € 32.141,47.

Con ricorso amministrativo presentato in via telematica in data 17/10/2022 chiedeva di apportare i correttivi di legge al trattamento pensionistico, previo riesame e ricalcolo del trattamento medesimo e del TFS; ricorso rimasto privo di riscontro.

In punto di diritto – premettendo il contesto della gestione

personale UNEP e che dal gennaio 2015 le retribuzioni tabellari sono corrisposte direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre i compensi accessori continuano ad essere corrisposti dal Funzionario UNEP dirigente di ogni ufficio, il quale provvede al versamento dei contributi pensionistici per quanto concerne la quota a carico del lavoratore, essendo demandati all'amministrazione centrale il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro – lamentava plurime violazioni.

In particolare, rilevava la violazione delle disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia, costituendo base retributiva di riferimento per la liquidazione della pensione, quella indicata nella DMA (con eccezione del personale UNEP iscritto al CPUG per il quale è prescritto il riferimento al modello PA04 trasmesso dalla Corte d'Appello agli uffici INPS secondo le disposizioni del Ministero della Giustizia), nonché l'errata metodologia utilizzata dall'INPS per determinazione della retribuzione annua attraverso l'acquisizione del reddito annuo dalle dichiarazioni fiscali mod. 730 (prive delle somme percepite nell'anno dal dichiarante a titolo di arretrati), considerato che dagli ex CUD nella Sezione Gestione INPS è riportato il totale imponibile pensionistico maggiore del reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.

Il ricorrente lamentava, dunque, che i dati dovessero essere ricavati dalle fonti ufficiali: DMA o in mancanza (come nel caso

in esame) dal modello PA04 e riferiva che a seguito di ritardi derivanti dalla trasmissione dei dati dalla soppressa sede di omissis (per periodo 01/10/2012 - al 30/09/2013) produceva istanza in data 03/09/2019, reiterata in data 01/10/2019, per il trattamento pensionistico definitivo previo alcuni correttivi rispetto al trattamento pensionistico provvisorio, relativo alla retribuzione media posta dall'INPS a base del calcolo di liquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In particolare, indicava incongruenze tra le somme riportate annualmente nell'estratto conto previdenziale dell'INPS (voce retribuzione ai fini pensionistici) e quelle effettivamente percepite con conseguente alterazione, in difetto, dell'importo del calcolo della pensione e del TFS, imputabili - nella prospettazione del ricorrente - alle dichiarazioni fiscali (mod. 730) presentate all'Agenzia delle Entrate prive delle somme percepite a titolo di arretrati per gli anni precedenti, dovendosi invece fare riferimento alle DMA (denuncia mensile analitica).

Su tale premessa il ricorrente presentava un prospetto redatto dal sindacato con evidenza di differenze pari ad € 14.541,68 dalla data di pensionamento (omissis) al 31/12/2022 (corrispondenti ad € 3.635,42 annue per i quattro anni reclamati).

Veniva inoltre rappresentato il superamento del massimo dei contributi previsti (avendo lavorato oltre 40 anni).

Quindi lamentava che la liquidazione effettuata dall'INPS con il

sistema misto è errato, avendo calcolato la base retributiva su dati acquisiti con modalità diverse dal modello PA04 in possesso dell'INPS, oltre alla presenza di contraddittorietà nei dati riportati dall'INPS nel foglio di calcolo del provvedimento di liquidazione della pensione, nella parte della “retribuzione media pensionabile” per le annualità contestate (2015 nella retribuzione media pensionabile è riportato l'importo di € 30.218,15 mentre nell'estratto conto previdenziale quello di € 30.572,91; anno 2016 nella retribuzione media pensionabile è riportato l'importo di € 22.298,22 mentre nell'estratto conto previdenziale quello di € 30.712,75; anno 2017 nella retribuzione media pensionabile è riportato l'importo di € 22.528,07 mentre nell'estratto conto previdenziale quello di € 31.114,87; anno 2018 nella retribuzione media pensionabile è riportato l'importo di € 22.287,08 mentre nell'estratto conto previdenziale quello di € 38.473,58).

Da ultimo il ricorrente indicava di aver evocato il Ministero della Giustizia poiché l'INPS, con mail del 28/05/2021, aveva affermato che per il periodo dal 2005 al 01/01/2019 il soggetto competente ad aggiornare la prestazione pensionistica mediante variazione DMA era in via esclusiva l'Amministrazione Statale di appartenenza.

In via istruttoria, in caso di contestazioni, il ricorrente chiedeva CTU per la quantificazione delle differenze maturate “*dal omissis (data di decorrenza della pensione) ad oggi, anche a titolo*

*di TFS”.*

**2.** Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio in data 27.6.2023, richiamando gli elementi di fatto della vicenda e rappresentando che *“la C.A. di omissis, con nota informativa in data 22.06.2023 (All. n. 4) nell’ambito dell’attività istruttoria relativa al contenzioso de quo, ha comunicato che dalle verifiche effettuate vi è esatta coincidenza tra i dati retributivi indicati dal I. per gli anni 2015/2018 e quelli contenuti nell’estratto conto INPS”* e che i predetti dati *“non coincidono con quelli forniti dalla competente RTS, alla quale la Corte ha provveduto a richiedere gli opportuni chiarimenti (cfr. nota 22.06.2023; All. n. 5)”*.

Sulla base di tali elementi il Ministero della Giustizia chiedeva che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio *de quo*, considerato che le parti, tra le quali intercorre il rapporto giuridico credito-debito azionato sono l’INPS gestione ex INPDAP - che, in quanto ente ordinario secondario di spesa, è l’istituto che eroga le pensioni dei dipendenti dello Stato - e il ricorrente.

Quindi concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti o rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

**3.** L’I.N.P.S. si costituiva in giudizio in data 12.7.2023 richiamando la disciplina della materia.

In particolare, veniva indicata l'emissione, da parte delle Corti di Appello, di Ruoli Generali per le competenze stipendiali principali e fisse e di Ruoli suppletivi per quelle accessorie, trasmessi alla Direzione Centrale dell'Istituto Previdenziale per calcolare le quote a carico dell'Amministrazione, mentre i dirigenti degli UNEP devono calcolare e versare mensilmente le quote contributive del personale per CPUG, Fondo di Credito ed Opera di Previdenza, sulla base del relativo imponibile maturato con la effettiva prestazione lavorativa mediante il sistema della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all'art. 44, comma 9, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in Legge 24.11.2003 n. 326, che appunto prevede una comunicazione mensile delle informazioni giuridiche ed economiche dei singoli dipendenti.

Ciò premesso evidenziava l'Istituto che la posizione assicurativa del ricorrente era stata aggiornata, sino al 2004, come da modello PA04 e Stato Matricolare inviati dall'amministrazione datrice di lavoro.

Inoltre, evidenziava l'Istituto che pur essendo prevista la possibilità per il personale dell'ufficio notificazioni – nelle more del perfezionamento del passaggio delle posizioni assicurative degli iscritti alla Cassa Stato nella nuova procedura (applicazione informatica "Nuova Passweb") la cui adozione a regime è stata fissata al 1° gennaio 2018 – di utilizzare i dati del modello PA04 eventualmente presenti agli atti dell'Inps per la sola sistemazione della parte giuridica e per le cessazioni che

sarebbero intervenute entro il 30/09/2018, l'Inps ha operato, in favore del ricorrente - ancorché cessato dopo Settembre 2018 - secondo le citate direttive implementando la sua posizione assicurativa sino all'annualità 2004, mentre per i periodi successivi, ossia dal 2005 al 2019, come comunicato al sig. I., *“la sua posizione assicurativa e, quindi, l'importo della pensione, avrebbe potuto essere sistemata solo ed esclusivamente ad opera dell'Amministrazione statale di appartenenza mediante variazione delle DMA”*, considerato che l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici, tenuto conto che gli elementi essenziali alla liquidazione dei trattamenti previdenziali e di quiescenza a favore dei propri dipendenti, non possono essere ricavati *aliunde* dall'Istituto previdenziale.

Il trasferimento di dati avveniva, in precedenza, mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, in primis la procedura Passweb.

L'Inps rappresentava, dunque, che ad oggi non può il ricorrente reclamare la sistemazione della propria posizione assicurativa e, per l'effetto, l'incremento pensionistico *“mediante pretesa da parte dell'Inps di utilizzazione di dati non presenti e/o non transitati nella modalità prescritta”* e che il Ministero convenuto

è il soggetto deputato per legge a riferire e dimostrare con che modalità ed in quale misura ha implementato la posizione assicurativa dando conto delle differenze esistenti tra le retribuzioni presenti nel foglio di calcolo (doc. 4) allegato alla determina di pensione (doc. 5), così come comunicate all'epoca del pensionamento dello stesso, e quelle presenti in estratto contributivo.

Pertanto, secondo l'Inps l'attuale situazione non permette, allo stato, la riliquidazione della pensione, contestando gli importi di incremento di pensione e le altre somme pretese, come autonomamente determinate, non essendo nota né certa la base di calcolo e che il Ministero datore di lavoro deve chiarire la reale posizione assicurativa dell'odierno ricorrente onde consentire all'Inps la riliquidazione oggetto di causa ove, di fatto, ne ricorrano i presupposti.

Concludeva, pertanto, l'Inps chiedendo nel merito il rigetto la domanda e in via subordinata la liquidazione degli oneri accessori secondo la normativa vigente, mentre in via istruttoria, chiedeva di ordinare al Ministero della Giustizia di *“inoltrare tramite l'apposita procedura informatica tutti i dati inerenti la situazione retributiva/previdenziale del ricorrente necessari all'esatta implementazione della sua posizione assicurativa e/o di produrre in giudizio prova di avere già adempiuto a detti incombenzi”*; con vittoria di spese.

**4.** All'udienza del 13 luglio 2023 con ordinanza a verbale –

vista la costituzione dell'Inps depositata in data 12.7.2023 e la richiesta istruttoria di chiarimenti al Ministero della giustizia sulla trasmissione dei dati per l'implementazione della posizione assicurativa, nonché la richiesta di rinvio del Ministero della giustizia per provvedere alla verifica dei dati trasmessi – veniva disposto il rinvio all'udienza del 9.11.2023.

**5.** Con memorie del 16.10.2023 il Ministero della Giustizia confermava l'invio alla Direzione Provinciale INPS di omissis mediante raccomandata A/R in data 20.02.2019 del Modello PA04 completo di tutte le informazioni ai fini della determinazione della pensione del ricorrente, rappresentando, altresì, che la Corte d'appello di omissis aveva comunicato di aver inoltrato all'Inps nuovamente i suddetti dati (Modello PA04), via Pec, in data 20.09.2023.

Il Ministero della Giustizia, pertanto, reiterava quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione.

**6.** Con memorie del 23.10.2023 il ricorrente evidenziava che gli elementi necessari per l'esatta liquidazione della pensione erano da tempo in possesso dell'Inps in quanto la Corte di Appello di omissis aveva trasmesso con largo anticipo il mod. PA04 contenente le retribuzioni dall'anno 1993 al 2019 tanto che l'Inps di omissis in una mail affermava di aver aggiornato la Posizione Assicurativa fino all'anno 2004 come da modello PA04; tuttavia, ciò non troverebbe riscontro con l'estratto conto previdenziale (redatto dall'Inps) e il mod. PA04, emergendo

notevoli differenze in danno del ricorrente e, precisamente:

- Anno 1993 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 15.903,33 - importo riportato nel mod. PA04 €

15.910,14, differenza in danno del ricorrente € 6,81

- Anno 1994 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 16.054,97 - importo riportato nel mod. PA04 €

16.863,00, differenza in danno € 808,03

- Anno 1995 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 16.659,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

18.383,58, differenza in danno € 1.714,58

- Anno 1996 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 17.505,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

18.089,71, differenza in danno € 584,71

- Anno 1997 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 18.153,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

19.297,16, differenza in danno € 1.144,16

- Anno 1998 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 18.393,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

19.670,17, differenza in danno € 1.277,17

- Anno 1999 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 18.783,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

22.378,50, differenza in danno € 3.595,50

- Anno 2000 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 19.022,00 - importo riportato nel mod. PA04 €

19.022,22, differenza in danno € 0,22

- Anno 2001 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 19.586,18 - importo riportato nel mod. PA04 €

24.683,11, differenza in danno € 5.096,93

- Anno 2002 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 25.286,58 - importo riportato nel mod. PA04 €

25.286,58, differenza in danno € 0,00

- Anno 2003 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 25.873,72 - importo riportato nel mod. PA04 €

35.657,42, differenza in danno € 9.783,70

- Anno 2004 importo esposto nell'estratto conto previdenziale

Inps € 26.412,77 - importo riportato nel mod. PA04 €

37.075,56, differenza in danno € 10.662,79.

Pertanto, tali differenze avrebbero determinato una errata liquidazione del trattamento pensionistico in suo danno.

Inoltre, evidenziava che per gli anni 2005 e seguenti l'Inps di omissis avrebbe potuto agevolmente avvalersi dei dati riportati nel modello PA04 in considerazione anche delle disposizioni emanate dalla sede centrale dell'Inps che con nota n. 3153 del 10/08/2018 aveva autorizzato gli uffici periferici ad utilizzare i dati del mod. PA04 per i pensionamenti del personale Unep avvenuti entro il 30/09/2018, ma l'Inps avrebbe utilizzato i modelli 730 invece che i dati della Dichiarazione Unica (ex CUD).

Pertanto, in via Istruttoria, chiedeva la nomina di CTU, previo ricalcolo sulla base del modello PA04 della retribuzione media pensionabile per gli anni 2015 - 2016 -2017 - 2018, per la

quantificazione delle differenze maturate sul trattamento pensionistico erogato dall'INPS dal omissis (data di decorrenza della pensione) ad oggi, anche a titolo di TFR.

**7.** Con ordinanza n. 83 del 13.11.2023 veniva richiesto parere motivato alla Ragioneria Generale dello Stato, sede di omissis, rinviando all'udienza del 18.4.2024.

**8.** Con nota del 5.4.2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato chiedeva una proroga motivata dalla *“complessità della tematica, la necessità di acquisire dati e le attività a carico della Ragioneria”*, che veniva concessa con ordinanza n. 3/2024 disponendo il rinvio all'udienza dell'11.7.2024.

**9.** Con nota del 5.7.2024 la Ragioneria Territoriale dello Stato concludeva che entrambe le parti resistenti non avevano fornito chiarimenti che potessero evitare un probabile errore di calcolo, rappresentando che, non esistendo possibilità di deroga alla procedura Inps, incombe l'obbligo di trasmissione dei dati a carico della segreteria UNEP di omissis, posto che tale preciso obbligo *“può conferire certezza sul trattamento pensionistico spettante”*.

**10.** All'udienza dell'11.7.2024 veniva ordinato all'UNEP di omissis di comunicare all'Inps tutti i dati retributivi e le informazioni necessarie all'Inps, per il tramite della comunicazione UNIEMENS per la verifica della posizione del ricorrente e all'Inps di procedere all'esame ed eventuale aggiornamento della posizione del ricorrente nei successivi 30

giorni, procedendo al deposito dei relativi esiti.

**11.** In data 5.8.2024 l'UNEP di omissis comunicava che il ricorrente non aveva mai fatto parte dell'organico dell'UNEP nel quale era comunque stato presente per brevi periodi di "applicazione", specificando che *"le notizie riferibili ai dipendenti di altri UNEP ricadenti all'interno della Corte d'Appello di omissis potranno pertanto essere richieste alla competente Segreteria UNEP presso la Corte d'Appello di omissis"*.

**12.** In data 28.11.2024 l'Inps depositava una memoria nella quale evidenziava che a seguito della variazione delle DMA ad opera dell'Amministrazione statale di appartenenza, avvenuta tramite il Mef-Centro Elaborazione Servizi Sistema Informativo Integrato, una volta reperiti i flussi con i quali erano stati dichiarati i compensi accessori del ricorrente per le annualità di interesse, attivate le necessarie procedure presso i competenti Uffici Centrali per l'implementazione della posizione assicurativa, la sede Inps competente di omissis è stata in grado, con atto del 28/11/2024, di rideterminare il trattamento pensionistico, come da allegati, specificando che gli arretrati *"saranno erogati sulla rata di febbraio 2025"* e concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

**13.** All'udienza del 12.12.2024, con ordinanza a verbale, vista la richiesta congiunta delle parti di rinvio per la verifica dell'effettiva riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini richiesti dal ricorrente, veniva fissata l'udienza del

13.3.2025.

**14.** In data 28.2.2025 l'Inps depositava cedolino di pagamento rateo pensione Febbraio 2025 contenente corresponsione della provvidenza oggetto di giudizio e ne chiedeva l'acquisizione al fascicolo d'ufficio.

**15.** All'udienza del 13.3.2025, per il ricorrente l'Avv. Domenico Pitingolo, concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere su tutte le domande proposte avendo il ricorrente trovato piena soddisfazione ed insisteva per la condanna alle spese.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Per il Ministero della Giustizia l'Avv. Giuseppina Fabiano in sostituzione della dott.ssa Petronio concludeva per la cessazione della materia del contendere.

La causa veniva trattenuta in decisione.

#### D I R I T T O

**16.** Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico con l'atto n° omissis, indicando nelle note "PENSIONE RILIQUIDATA PER AGGIORNAMENTI FLUSSI DMA" e rispetto alla quale veniva specificato che la somma arretrata sarebbe stata liquidata sulla rata di febbraio 2025 – come poi effettivamente avvenuto, come da documentazione depositata – accogliendo dunque le richieste del ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la

cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesta da tutte le parti del giudizio; in particolare il ricorrente ha rappresentato di chiedere la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande proposte.

**17.** Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la riliquidazione della pensione è avvenuta successivamente all'introduzione del ricorso. Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse del ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e, pertanto, sussisteva un interesse ad agire in giudizio che unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto con l'adozione del provvedimento in suo favore, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa; inoltre, considerata la complessità bassa e considerato altresì il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo l'azione in giudizio – ha pur sempre rivisto in autotutela il provvedimento, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in  
composizione monocratica, in ordine al ricorso promosso da I.  
A. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
e il Ministero della Giustizia:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore di I. A..

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 marzo  
2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 17/032025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni